

All. B



COMUNE DI MIRA PROVINCIA DI VENEZIA



REGOLAMENTO DEL SERVIZIO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

Approvato con delibera di C.C. n. 87 del 19/12/2014

INDICE GENERALE

ART.	DESCRIZIONE
	TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
1	Finalità del regolamento
2	Le attività e le funzioni di protezione civile
3	Modalità di attuazione delle attività di protezione civile
	TITOLO II - IL COMITATO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE
4	Costituzione del comitato comunale di protezione civile
5	Attribuzione del comitato comunale
	TITOLO III - LE STRUTTURE OPERATIVE
6	L'ufficio comunale di protezione civile
7	Compiti dell'ufficio comunale di protezione civile
8	Centro Operativo Comunale di Protezione Civile.
	TITOLO IV - CENSIMENTO DELLE RISORSE
9	Il Piano Comunale di Protezione Civile e il Censimento delle Risorse.
10	Inventario e custodia dei beni
	TITOLO V - INTERVENTI DI EMERGENZA
11	Eventi calamitosi. Interventi di soccorso e assistenza
12	Fase di allertamento
13	Unità comunali di emergenza
	TITOLO VI - IL GRUPPO COMUNALE VOLONTARIO DI PROTEZIONE CIVILE
14	Finalità del servizio comunale volontario di protezione civile
15	Requisiti di ammissione al gruppo
16	Membri effettivi e aggregati
	TITOLO VII - ORGANIZZAZIONE DEL GRUPPO COMUNALE VOLONTARIO DI PROTEZIONE CIVILE
17	Organi del gruppo
	TITOLO VIII - ADDESTRAMENTO DEI VOLONTARI E DOTAZIONE DI MEZZI
18	Esercitazioni addestrative
19	Equipaggiamento dei volontari
20	Materiali e mezzi in dotazione
	TITOLO IX - DIRITTI E DOVERI DEI VOLONTARI E MODALITA' D'IMPIEGO
21	Doveri dei volontari
22	Diritti dei volontari
23	Sanzioni disciplinari- Dimissioni- Esclusioni
24	Modalità di impiego dei volontari
25	Interventi in ambito extra-comunale
	TITOLO X - DISPOSIZIONI FINALI
26	Pubblicità del Regolamento
27	Entrata in vigore ed abrogazioni



TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina la costituzione, l'organizzazione e il funzionamento del servizio comunale di protezione civile allo scopo di tutelare l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi, ai sensi della legge 8.12.1970, n. 996, del D.P.R. 6.2.1981, n. 66, della legge 24.2.1992, n. 225, della legge 12.07.2012, n. 100, del D.L.gs 31.3.1998, n. 112 e del D.L.gs 18.08.2000 n. 267 ed infine leggi regionali n. 58/84, n. 17/98 e n. 11/01.

2. Per il conseguimento delle finalità del servizio di protezione civile, il Sindaco promuove e coordina le attività e gli interventi dell'amministrazione comunale, nel rispetto delle disposizioni nazionali, regionali e comunali in materia di protezione civile.

3. Al verificarsi di eventi calamitosi o di ipotesi di rischio emergente nell'ambito del territorio comunale, il Sindaco dovrà coordinare i propri interventi con le altre componenti del Sistema di protezione civile per fronteggiare l'emergenza o per prevenire l'insorgenza di gravi danni all'incolumità delle persone e dei beni pubblici e privati.

Art. 2 – Le attività e le funzioni di protezione civile.

1. Il servizio comunale di protezione civile utilizza le risorse umane e materiali disponibili nel territorio comunale per lo svolgimento delle attività di previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza.

2. In particolare esso provvede ad attuare le sottoelencate attività e/o interventi di protezione civile:

- a) la predisposizione e l'aggiornamento del piano comunale di protezione civile in armonia con piani nazionali, regionali e provinciali;
- b) l'elaborazione di piani di intervento per il soccorso alla popolazione e per il rapido ripristino dei servizi pubblici;

- c) l'approntamento di una sala operativa comunale, in caso di emergenza, per la raccolta delle informazioni e dei dati di rilevamento, dotata di adeguati sistemi informativi e apparati di telecomunicazioni;
- d) l'acquisizione di attrezzature, mezzi e materiali di soccorso e di assistenza finalizzate alla logistica e al pronto intervento in fase di emergenza;
- e) l'adozione di tutti i provvedimenti amministrativi per l'approntamento delle risorse per far fronte all'emergenza e assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale;
- f) l'utilizzo del volontariato di protezione civile a livello comunale, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali o di specifici accordi tra Enti;
- g) la formazione di una moderna coscienza della protezione civile attraverso la promozione di programmi ed interventi educativi rivolti alla popolazione scolastica;
- h) l'avvio di una efficace attività di formazione e addestramento per i volontari che prestano la loro opera nell'ambito del gruppo comunale volontario di protezione civile e/o delle organizzazioni di volontariato operanti e riconosciute;
- i) l'attivazione di iniziative di formazione e aggiornamento del personale coinvolto a vario titolo nelle attività di protezione civile.

3. Le suddette attività e/o interventi di protezione civile si svolgono in ambito comunale secondo le modalità stabilite dal presente regolamento nel rispetto delle direttive degli Organi competenti in materia di protezione civile.

Art. 3 - Modalità di attuazione delle attività di protezione civile.

1. Il servizio comunale di protezione civile, nel rispetto di quanto previsto dai piani comunali, provinciali, regionali e nazionali di protezione civile, provvede all'esecuzione delle attività di protezione civile di cui al precedente art. 2 attraverso una struttura comunale permanente composta da:

- a) il comitato comunale di protezione civile;
- b) l'ufficio di protezione civile;
- c) il gruppo comunale volontario di protezione civile;

2. Le attività sopra descritte possono essere promosse e realizzate anche mediante forme associative e di cooperazione fra Enti locali previste dal D.L.gs 18.08.2000 n. 267. In particolare dette attività di protezione civile potranno essere svolte attraverso accordi o da apposite convenzioni tra gli Enti interessati contenenti le modalità di attuazione, le forme di

consultazione, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie. Tali forme di cooperazione possono essere altresì realizzate con organizzazioni di volontariato presenti nel territorio e che abbiano acquisito una specifica competenza in materia di protezione civile.

3. In caso di utilizzo del Gruppo Comunale, al di fuori del territorio di competenza, il Sindaco dovrà chiedere l'attivazione alla Regione.

TITOLO II

IL COMITATO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

Art. 4 - Costituzione del comitato comunale di protezione civile.

1. E' istituito il comitato comunale di protezione civile, che si compone come segue:

- a) dal Sindaco che lo presiede;
- b) dall'Assessore alla Protezione Civile;
- c) dal Responsabile dell'ufficio comunale di protezione civile;
- d) dal Responsabile del Servizio di Polizia Locale;
- e) da un medico designato dall'ASL;
- f) dal Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Infrastrutture;
- g) da un delegato del comando dei Vigili del Fuoco;
- h) dal Coordinatore del gruppo comunale volontario di protezione civile;
- i) da due consiglieri comunali.

2. La validità delle riunioni del comitato comunale di protezione civile è assicurata dalla presenza del sindaco, assessore alla Protezione Civile, responsabile dell'ufficio comunale di Protezione Civile, il dirigente del Settore LL.PP. e Infrastrutture, il coordinatore del gruppo comunale volontario di protezione civile.

3. Le riunioni del comitato avranno luogo nella Sede Municipale o in altra sede che sarà indicata negli avvisi di convocazione, in via ordinaria almeno una volta all'anno, o quando se ne presenta la necessità.

4. Al verificarsi di eventi calamitosi interessanti direttamente il territorio comunale, il Comitato è convocato di diritto in seduta permanente e confluisce nel Centro Operativo Comunale.

5. Il Sindaco può, di volta in volta, convocare alla seduta del comitato esperti o rappresentanti di enti ed organizzazioni che abbiano una specifica competenza in materia di protezione civile.

Art. 5 - Attribuzioni del comitato comunale.

1. Il comitato comunale di protezione civile coordina i servizi e le attività di protezione civile, nell'ambito delle competenze assegnate al Comune dalla normativa vigente. 2. In particolare ad esso sono attribuiti i seguenti compiti:


- a) garantire il puntuale rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento;
- b) garantire l'acquisizione dei dati e informazioni per la formazione e/o aggiornamento del piano comunale di protezione civile ed alla predisposizione della mappa di rischio;
- c) garantire la formazione degli elenchi e/o inventari delle risorse disponibili, nonché al loro aggiornamento;
- d) garantire l'informazione, la formazione e le operazioni di addestramento del gruppo comunale volontario di protezione civile;
- e) promuove ed incentiva le iniziative idonee alla formazione di una moderna coscienza di protezione civile, specialmente nei riguardi degli alunni della scuola dell'obbligo;
- f) elabora le formule per allertare la popolazione nelle situazioni di emergenza o di rischio emergente, nel rispetto delle disposizioni emanate dagli altri organi di protezione civile;
- g) esprime parere, se richiesto, sull'organizzazione del servizio di protezione civile.

TITOLO III

LE STRUTTURE OPERATIVE

Art. 6 - L'ufficio comunale di protezione civile.

1. L'ufficio di protezione civile è la struttura organizzativa cui sono attribuiti i servizi ordinari e di emergenza di competenza comunale. Detto ufficio cura tutti gli adempimenti necessari per assicurare un corretto funzionamento dei servizi di protezione civile, nel puntuale rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia. L'ufficio comunale di Protezione Civile è composto da un responsabile, da addetti che garantiscono la necessaria attività amministrativa e supporto organizzativo anche per fronteggiare l'emergenza, ed è diretto dal Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Infrastrutture.



2. L'ufficio è dotato di mezzi ed attrezzature idonee per la costituzione di una banca dati. A tal fine tutti gli uffici comunali sono tenuti a fornire tempestivamente i dati richiesti, ed ogni ulteriore collaborazione che si rendesse necessaria per fronteggiare l'emergenza o il rischio emergente.

3. In tempo di pace il Responsabile del servizio ha il compito di gestire le attività di prevenzione e di pianificazione e nei casi di emergenza, dovrà assicurare il funzionamento dell'ufficio in via permanente, anche mediante la turnazione degli addetti, garantendo l'espletamento della necessaria attività amministrativa e di supporto organizzativo per fronteggiare l'emergenza.

Dovrà inoltre curare i rapporti con la Provincia, con le altre amministrazioni comunali, in particolar modo con quelle facenti parte del Distretto della Riviera del Brenta, in cui è inserito il Comune stesso, e con il mondo del volontariato di Protezione Civile.

4. Il Sindaco, quale autorità comunale di protezione civile, sovrintende alle attività dell'ufficio e adotta al verificarsi dell'emergenza, tutti i provvedimenti che si rendono necessari per garantirne il funzionamento.

Art. 7 - Compiti dell'ufficio comunale di protezione civile.

1. All'ufficio di protezione civile sono attribuiti i seguenti compiti:

- a) cura la predisposizione e l'aggiornamento degli atti costituenti il piano comunale di protezione civile;
- b) cura i rapporti con il gruppo comunale volontario di protezione civile e con gli altri Enti ed organizzazioni che sono preposti al servizio di protezione civile;
- c) cura la raccolta e l'aggiornamento dei dati concernenti:
 - le strutture sanitarie, assistenziali e ausiliarie, utilizzabili in caso d'emergenza;
 - gli edifici e le aree di raccolta della popolazione evacuata e l'installazione di attendamenti e strutture accessorie;
 - le imprese assuntrici dei lavori edili stradali, della pubblica illuminazione, del verde pubblico, della raccolta e trasporto rifiuti urbani, con l'indicazione dei mezzi e dei materiali di cui dispongono;
 - le ditte esercenti attività di produzione, lavorazione e/o commercio di ferramenta, materiale da cantiere o da campeggio, apparecchi o mezzi di illuminazione;
- d) cura la banca dei dati concernenti la protezione civile;

- MIRA
- e) cura le procedure amministrative per l'acquisto dei mezzi, dei materiali e delle attrezzature costituenti la dotazione del servizio comunale di protezione civile, anche mediante la collaborazione di altri uffici comunali;
 - f) cura le procedure amministrative per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di addestramento e formazione tecnico-operativa dei volontari di protezione civile, avvalendosi a tal fine degli organi tecnici a ciò preposti;
 - g) cura le attività di formazione e aggiornamento del personale addetto ai servizi di protezione civile, attraverso la partecipazione a corsi, seminari, esercitazioni nonché la promozione di iniziative specifiche rivolte alla popolazione.

Art. 8 – Centro Operativo Comunale (C.O.C.) di protezione civile e la Sala Operativa.

La normativa attribuisce al Sindaco il ruolo di massima autorità di Protezione Civile in sede comunale: egli è il primo responsabile secondo le leggi penali, civili ed amministrative della risposta comunale all'emergenza.

Al verificarsi dell'emergenza assume la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso in ambito comunale e, in caso di emergenze di una certa rilevanza, ne dà comunicazione alla Provincia ed alla Prefettura.

Il Centro Operativo Comunale (C.O.C.), attivato dal sindaco, ha il compito di fronteggiare l'emergenza nel territorio comunale, ottimizzando le risorse disponibili, ovvero richiedendo opportune integrazioni al C.O.M. (se attivato) qualora ciò si rendesse necessario o alle Istituzioni sovraordinate (Provincia, Regione).

Come luogo deputato per l'istituzione del C.O.C. del Comune di Mira è stata scelta la sede del gruppo comunale, in via Toti, 33, che occupa una stanza di un ex edificio scolastico. L'edificio soddisfa le esigenze di funzionalità:

- ubicazione in zona non vulnerabile
- struttura antisismica
- sala riunioni, servizi igienici, varie stanze per istituire zone di riposo e ristoro
- presenza di un vicino piazzale, adatto a raccogliere i mezzi di soccorso.

Il Centro Operativo Comunale si avvale della Sala Operativa, che ha il compito di raccogliere le richieste d'intervento inerenti il proprio territorio e di organizzare le relative risposte operative.

La Sala Operativa è organizzata per funzioni di supporto; gli obiettivi dell'organizzazione per funzioni sono:

- conoscere per ogni funzione di supporto la disponibilità reale delle risorse fornibili da tutte le amministrazioni pubbliche e private che vi concorrono;
- ottenere il costante aggiornamento dei dati ed il controllo dell'efficienza operativa della funzione, ciò si ottiene affidando la stessa ad un responsabile in modo permanente, che ne curi la funzionalità e l'aggiornamento anche nel tempo ordinario di non emergenza.

Le 11 funzioni di supporto sono puntualmente descritte nel Piano di Protezione Civile del Comune di Mira- gestione emergenza.

La Sala Operativa, indipendentemente dal numero delle funzioni attivate in relazione alle diverse tipologie ed alla diversa importanza degli eventi, dovrà essere dotata di fax, telefono, apparati radio per comunicare con le squadre di volontari esterne al lavoro, di computer, in cui sia stato installato idoneo sistema informativo per la gestione delle emergenze comunali, per registrare tutte le operazioni svolte nella gestione dell'emergenza.

TITOLO IV

CENSIMENTO DELLE RISORSE

Art. 9 – Il Piano Comunale di Protezione Civile e il Censimento delle Risorse.

1. Il piano comunale di protezione civile è il documento di pianificazione delle attività di previsione, prevenzione e gestione delle emergenze finalizzate alla salvaguardia della popolazione, del sistema produttivo, del patrimonio artistico e culturale e del funzionamento dei servizi essenziali.
2. Detto documento deve contenere l'individuazione dei rischi presenti nel territorio comunale, il censimento delle risorse esistenti e la definizione delle operazioni da attuare nel caso si verifichi un evento calamitoso o una situazione di rischio emergente. Il censimento dovrà comprendere le risorse disponibili nel territorio comunale che possono essere utilizzate per fronteggiare l'emergenza.
3. Il Comitato Comunale di Protezione Civile avrà cura di prendere cognizione dell'inventario dei beni e di proporre l'acquisto del materiale, dei mezzi e delle attrezzature ritenute indispensabili per realizzare un'adeguata struttura di protezione civile.
4. Nella predisposizione del piano comunale si dovranno inserire i seguenti elementi essenziali:

- a) definizione della struttura di protezione civile (a livello politico-decisionale e tecnico-operativo);
- b) indicazione dei dati riguardanti il territorio;
- c) individuazione dei rischi e delimitazione delle zone potenzialmente interessate da ciascun evento;
- d) trasferimento a livello cartografico dei dati attinenti le risorse, la possibile fonte di rischi prevalenti, le modalità prevalenti;
- e) individuazione della procedura di ricezione delle notizie, verifica, allertamento, comunicazioni;
- f) individuazione delle modalità di intervento raggruppate per tipologie omogenee di rischio (sottopiani di emergenza).

5. Il piano viene periodicamente aggiornato al fine di adeguarlo ai continui mutamenti dell'assetto urbanistico del territorio, l'evoluzione del sistema di protezione civile e alle tecnologie e normative di settore. Esso, secondo le linee guida regionali di cui alla DGRV 3315/2010, va verificato ogni sei mesi ed aggiornato ogni due anni. L'aggiornamento, redatto dall'ufficio di protezione civile con l'eventuale collaborazione di esperti del settore, tiene conto di eventuali ipotesi di rischio che possono interessare il territorio di più comuni contermini, anche nell'ottica del necessario coordinamento degli interventi di emergenza e soccorso.

Art. 10 - Inventario e custodia dei beni.

1. L'ufficio di protezione civile avrà cura di effettuare l'inventario dei mezzi, dei materiali e delle attrezzature assegnati in dotazione al servizio di protezione civile.
2. Detto ufficio avrà cura inoltre di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi di cui trattasi, assicurandone sempre la piena efficienza, anche mediante la collaborazione di altri uffici comunali.
3. Il materiale facente parte della dotazione comunale di protezione civile dovrà essere periodicamente revisionato per accertarne lo stato d'uso. Nel caso in cui detto materiale risultasse non più idoneo per l'impiego, si dovrà procedere alla rottamazione dello stesso e alla conseguente cancellazione dall'inventario, prevedendone la sostituzione con altro materiale per le medesime funzioni.

4. Il Responsabile dell'ufficio provvede alla tenuta del registro inventario e alla custodia dei beni ricevuti in consegna.

TITOLO V

INTERVENTI DI EMERGENZA

Art. 11 - Eventi calamitosi. Interventi di soccorso e assistenza.

1. All'insorgenza di situazioni che comportino grave danno o pericolo di grave danno alla incolumità delle persone e dei beni, e che per la loro natura ed estensione possono essere fronteggiate con mezzi del Comune, il Sindaco assume la direzione dei Servizi di emergenza che insistono sul territorio del Comune e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari dandone immediata comunicazione al Presidente della Giunta Provinciale, al Prefetto e al Presidente della Giunta Regionale.

2. Qualora la calamità naturale o l'evento non possono essere fronteggiati con mezzi a disposizione del Comune, il Sindaco chiede l'intervento di altre forze e strutture di competenza statale al Prefetto, di mezzi, attrezzature e volontariato alla Provincia e Regione, che adotta i provvedimenti di competenza.

Art. 12 - Fase di allertamento.

1. Il Sindaco, quale autorità locale di protezione civile, provvede con tutti i mezzi a disposizione agli interventi immediati per fronteggiare l'emergenza e ad attivare le procedure dello stato di allarme mediante azionare il sistema d'allarme mediante istituzione dell'Unità di Crisi Comunale (U.C.C.) che valuterà, in base all'evoluzione dell'evento, se attivare o meno il comitato comunale di protezione civile e la conseguente istituzione del C.O.C.
2. La configurazione dell'U.C.C. prevede, di norma, i seguenti componenti:
 - Sindaco e/o suo rappresentante (Assessore Protezione Civile, Vice Sindaco)
 - Il Responsabile del Servizio di Polizia Locale
 - I Responsabili degli uffici comunali che hanno competenze specifiche in relazione alla tipologia di evento in atto;
 - Il Responsabile dell'Ufficio Comunale di Protezione Civile;
 - Il Coordinatore del gruppo volontario di Protezione Civile Comunale.



Art. 13- Attività del Centro Operativo Comunale (C.O.C.)

Il Centro Operativo Comunale (C.O.C.), attivato dal Sindaco, fronteggia l'emergenza provvedendo, tra l'altro, alle seguenti azioni:

- a) la pronta mobilitazione del gruppo comunale volontario di protezione civile;
- b) la immediata informazione agli organi di soccorso e alle strutture sanitarie per gli eventuali interventi di loro competenza;
- c) la pronta mobilitazione del corpo di polizia locale, eventualmente coadiuvato dalle forze di polizia messe a disposizione dal Prefetto;
- d) la tempestiva informazione agli altri organi di protezione civile (Provincia, Prefetto e Presidente della Giunta regionale);
- e) il tempestivo impiego delle strutture e mezzi comunali per l'approntamento della fase di emergenza e per i successivi interventi di soccorso e ripristino;
- f) l'immediato alertamento della popolazione interessata all'evento calamitoso e l'adozione dei necessari provvedimenti previsti dai piani di emergenza;
- g) la richiesta di mobilitazione di altri eventuali gruppi/associazioni di volontariato di protezione civile (Provincia e Regione).

Art. 14 - Funzioni di supporto.

1. Il Sindaco, ove necessario, provvede, sentito il Comitato Comunale di protezione civile, all'attivazione in tutto o in parte delle funzioni di supporto, così come elencate nel Piano Comunale di Protezione Civile del Comune di Mira.

2. Le funzioni di supporto, sotto la direzione del responsabile individuato dal Piano di Protezione Civile Comunale- Gestione Emergenza a seconda della funzione attivata, provvederanno ad attuare gli interventi atti a limitare i danni alle persone e alle cose, nonché a fornire l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità o catastrofi.

3. Esse sono costituite da funzionari comunali in base alle rispettive competenze, nonché da altri soggetti che presentino i necessari requisiti professionali in relazione all'unità in cui verranno inseriti.

4. Dette funzioni provvederanno, se necessario in collaborazione con le unità assistenziali previste dal piano provinciale di emergenza, ad alloggiare i sinistrati e distribuire i soccorsi, nonché ad allestire le strutture di accoglienza.

TITOLO VI

IL GRUPPO COMUNALE VOLONTARIO DI PROTEZIONE CIVILE

Art. 15 - Finalità del Gruppo Comunale volontario di protezione civile.

1. Al gruppo comunale volontario di protezione civile già costituito possono aderire cittadini di ambo i sessi, in possesso dei requisiti psicofisici necessari, allo scopo di prestare la loro opera, senza fini di lucro o vantaggi personali, nell'ambito del servizio di protezione civile in attività di previsione, prevenzione, nonché di soccorso e di ripristino da calamità o catastrofi.

L'Amministrazione Comunale stabilisce con propri atti le condizioni, le modalità e i limiti del rimborso a favore del Volontario delle spese da questi sostenute per l'attività prestata durante i servizi e gli interventi disposti dall'Amministrazione.

2. Il gruppo comunale volontario svolge la propria attività secondo le direttive del Sindaco e degli altri organi di protezione civile, nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento e dalla normativa vigente in materia.

Art. 16 - Requisiti di ammissione al gruppo.

1. L'ammissione al gruppo è subordinata alla presentazione di apposita domanda e all'accettazione della stessa da parte del Sindaco, completa della documentazione che ne certifichi l'idoneità fisica, oltre ad eventuali certificati/attestazioni a curriculum di eventuali specificità.

2. L'ammissione al gruppo dei volontari dovrà essere comprovata dal possesso dei seguenti requisiti:

- avere raggiunto la maggiore età;
- essere idonei all'attività mediante autocertificazione attestante l'idoneità, che dovrà essere allegata alla domanda;
- essere esenti da condanne penali ovvero da procedimenti penali pregiudizievoli per il servizio;

3. I volontari:

- non hanno l'obbligo della residenza nel Comune di Mira
- devono essere disponibili a partecipare alle attività di addestramento e formazione organizzate dal gruppo o da altri Enti/Istituzioni/Ditte, nonché alle attività ordinarie e straordinarie di protezione civile.

- non possono svolgere attività che siano in contrasto con le finalità previste dal presente regolamento; in particolare, l'appartenenza al servizio comunale è prevalente rispetto all'iscrizione ad altri gruppi o associazioni nelle circostanze in cui sia richiesto l'intervento del servizio stesso.

Art. 17 – Volontari del gruppo comunale di Protezione Civile

1. I volontari ammessi al gruppo possono essere impegnati attivamente dopo aver superato con esito positivo il corso di formazione di base e di sicurezza base e svolto con diligenza il periodo di prova della durata di sei mesi. Sono esonerati dal periodo di prova coloro che all'atto della domanda presentino un curriculum personale attestante il possesso di specifica professionalità all'attività di protezione civile.
2. Il Comune individua le forme più opportune per dare adeguata informazione e per incentivare l'adesione dei cittadini al gruppo comunale di protezione civile.
3. I volontari ammessi saranno muniti di apposito tesserino di riconoscimento che ne certifichi le generalità, l'appartenenza al gruppo e il ruolo assegnato. Tale tesserino di riconoscimento dovrà essere posto sulla divisa di servizio durante tutte le attività di protezione civile, compresi addestramenti, formazione ed esercitazioni.
4. I volontari idonei alle attività operative in caso di emergenza sul territorio sono quelli in età compresa fra i diciotto (18) e settanta (70) anni in possesso dei requisiti previsti al punto 1.
5. In nessun caso i volontari potranno intervenire operativamente senza la previa autorizzazione del Sindaco o suo delegato anche per le vie brevi (cellulare o mail); la formalizzazione per iscritto dovrà seguire nel più breve tempo possibile.

TITOLO VII

ORGANIZZAZIONE DEL GRUPPO COMUNALE VOLONTARIO DI PROTEZIONE CIVILE

Art. 18 - Organi del gruppo.

1. Il gruppo comunale volontario è costituito dai seguenti organi:
 - a) **il Coordinatore**
 - b) **il Vice Coordinatore**
 - c) **il Segretario**
 - d) **il Consiglio direttivo**
 - e) **l'Assemblea del gruppo**

2. Il Coordinatore è eletto dall'Assemblea dei volontari tra i volontari effettivi del gruppo, con ratifica del Sindaco, e:

- a) coordina l'attività del gruppo e dà puntuale esecuzione alle direttive del Sindaco, cui dipende funzionalmente;
- b) è responsabile della corretta tenuta dei mezzi e delle attrezzature affidate in uso al gruppo;
- c) provvede, ogni anno, ad inviare al Sindaco il programma delle attività di protezione civile da effettuarsi l'anno successivo;
- d) provvede a segnalare le necessità del Gruppo Comunale Volontario di Protezione Civile
- e) provvede altresì a trasmettere una dettagliata relazione sull'attività svolta dal gruppo l'anno precedente;
- f) sottopone all'autorizzazione del Sindaco i regolamenti operativi approvati dall'assemblea del Gruppo per darne efficacia;
- g) cura l'attuazione degli adempimenti previsti dal presente regolamento.

3. Il Vice Coordinatore è nominato dal Coordinatore, con ratifica del Sindaco, tra i volontari effettivi. Sostituisce il Coordinatore in caso di sua assenza o impedimento.

4. Il Segretario, eletto dall'Assemblea tra i volontari effettivi, provvede alla tenuta delle schede individuali di iscrizione dei volontari, nonché al disbrigo della corrispondenza e dagli adempimenti amministrativi che sono necessari per assicurare il funzionamento del servizio. Mantiene aggiornata la lista dei materiali e delle attrezzature, sia in deposito del gruppo che in dotazione ai Volontari.

5. Il Coordinatore, Vice-Coordinatore ed il Segretario durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

6. Il Consiglio direttivo è costituito da: Coordinatore, Vice-Coordinatore, Segretario e sei volontari effettivi eletti dalla Assemblea dei volontari. Il Consiglio direttivo ha il compito di:

- a) formulare ed avallare le proposte dei piani o programmi annuali delle attività di protezione civile;
- b) collaborare con l'Ufficio di protezione civile alla promozione ed organizzazione delle iniziative e delle esercitazioni previste dal programma annuale, nel rispetto delle indicazioni e direttive emanate dal Sindaco;
- c) indicare all'Ufficio di protezione civile l'elenco dei mezzi e delle attrezzature occorrenti per l'addestramento e l'equipaggiamento dei volontari;
- d) proporre all'assemblea del Gruppo l'adozione di regolamenti operativi.

7. Il Consiglio direttivo dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.

8. Il Consiglio si riunisce su spontanea richiesta dello stesso, da uno dei suoi membri, in sede ordinaria o straordinaria, o dal Coordinatore, ogni qualvolta egli lo ritenga necessario e comunque non meno di tre volte all'anno.

9. L'Assemblea del gruppo:

- a) è costituita da tutti i volontari effettivi iscritti al Gruppo comunale volontario di protezione civile;
- b) si riunisce, nella sua totalità, ogni tre anni, per provvedere alla elezione del Coordinatore, del Segretario e degli altri componenti del Consiglio direttivo;
- c) viene convocata periodicamente, e almeno una volta all'anno, per conoscere e discutere i piani o programmi annuali delle attività del gruppo;
- d) è presieduta dal Coordinatore in carica o, in caso di assenza, dal vice coordinatore. In caso di assenza di entrambi l'assemblea sarà presieduta da un volontario facente parte del Consiglio direttivo delegato dal Coordinatore;
- e) approva i regolamenti operativi.

TITOLO VIII

ADDESTRAMENTO DEI VOLONTARI E DOTAZIONE DI MEZZI

Art. 19 - Esercitazioni addestrative.

1. I volontari sono addestrati attraverso varie attività di formazione promosse dagli Organi competenti comunali, provinciali, regionali e nazionali che si avvalgono a tal fine degli Enti addestratori previsti dalla vigente normativa o comunque di figure professionali particolarmente qualificate nei diversi settori della protezione civile.

2. Sarà cura del Consiglio direttivo, sentito il parere del Coordinatore e del Sindaco, promuovere le iniziative di addestramento dei volontari che prestano la loro opera nell'ambito del servizio comunale volontario di protezione civile, attraverso l'utilizzo di professionisti ed esperti nelle tecniche di previsione, prevenzione e soccorso.

3. Il Consiglio direttivo promuove ed incentiva la partecipazione dei volontari alle esercitazioni programmate dagli organi comunali provinciali, regionali e nazionali di protezione civile, nonché alle manifestazioni addestrative organizzate da Enti, gruppi od associazioni operanti nel settore della protezione civile.

Art. 20 - Equipaggiamento dei volontari.

1. Il Comune anche in forma associata provvede a fornire a ciascun volontario l'uniforme di servizio e adeguati DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) da indossarsi esclusivamente per attività del Gruppo di Protezione Civile, previamente autorizzate.
2. I volontari sono tenuti a portare l'uniforme con dignità e decoro e ne sono responsabili in solido.
3. Il Segretario del gruppo avrà cura di tenere aggiornato l'inventario dei materiali e dei mezzi dati in uso ai volontari.

Art. 21 - Materiali e mezzi in dotazione.

1. I materiali e le dotazioni affidate al gruppo comunale volontario di protezione civile sono di proprietà del Comune, della Provincia, della Regione, con vincolo di destinazione d'uso al servizio comunale di protezione civile.
2. I mezzi e i materiali in dotazione al gruppo volontario di protezione civile inventariati a norma di legge, dovranno essere mantenuti in efficienza dal Servizio di Protezione Civile e dai volontari a cui vengono assegnati.
3. La fornitura dei mezzi, materiali ed attrezzature per il servizio di protezione civile potrà essere effettuata anche attraverso accordi o convenzioni con privati, fermo restando il parere positivo del Consiglio Direttivo.
4. La fornitura dei mezzi, materiali ed attrezzature per il servizio di protezione civile sono a carico dell'Amministrazione Comunale.

TITOLO IX

DIRITTI E DOVERI DEI VOLONTARI E MODALITA' D'IMPIEGO

Art. 22 - Doveri dei volontari.

1. I volontari partecipano alle attività e alle riunioni informative periodiche di gruppo, con impegno, diligenza, e spirito di collaborazione, nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente regolamento e delle direttive impartite dal Sindaco e dal Coordinatore del gruppo.
2. I volontari non possono svolgere alcuna attività contrastante con le finalità etiche del servizio, né possono accettare alcuna remunerazione per la loro opera.
3. Tutti i volontari hanno l'obbligo di partecipare alle ore di addestramento ed esercitazione teorico/pratiche di formazione programmate mensilmente, almeno nella misura pari al 70% annuo. Il mancato rispetto di tale obbligo comporterà l'esclusione dal Gruppo Comunale di Protezione Civile.

Art. 23 - Diritti dei volontari.

Ai volontari viene fornita idonea copertura assicurativa contro gli infortuni e responsabilità civile verso terzi, con la rinuncia al diritto di rivalsa da parte dell'amministrazione comunale per i danni accidentali provocati ai mezzi ed attrezzature da parte del volontario, durante la partecipazione agli interventi addestrativi, di emergenza, soccorso, di manutenzione delle attrezzature, e per ogni altra attività ordinaria o straordinaria di protezione civile debitamente autorizzata dai competenti organi. Il relativo onere è a carico del Comune.

Art. 24 - Sanzioni disciplinari- Dimissioni- Esclusioni

1. Il mancato rispetto del presente regolamento può comportare la sospensione temporanea del volontario con atto del sindaco, il quale potrà disporre, previo parere del coordinatore, l'applicazione del provvedimento di espulsione dal gruppo in caso di gravi e reiterate violazioni e inadempienze. In ogni caso è garantito al volontario il diritto di essere preventivamente sentito e di far valere le proprie ragioni.

2. In fase operativa il Coordinatore del Gruppo o chi lo sostituisce, può applicare direttamente le seguenti sanzioni disciplinari:

a) Richiamo verbale;

b) Allontanamento dal luogo delle operazioni e segnalazione al Sindaco.

3. In caso di dimissioni di un Volontario, le stesse devono pervenire in forma scritta al Sindaco e al Coordinatore.

4. Il volontario ha l'obbligo tassativo di provvedere alla restituzione del tesserino e dell'intero equipaggiamento fornito dall'Amministrazione comunale entro 10 giorni dal provvedimento di sospensione o di espulsione ovvero dalle sue dimissioni.

Art. 25 - Modalità di impiego dei volontari.

1. Le modalità di impiego del gruppo comunale volontario di protezione civile sono quelle previste dal presente regolamento e dal piano comunale di protezione civile.

2. Il gruppo dovrà inoltre attenersi alle direttive del Sindaco, osservando le indicazioni operative che verranno di volta in volta impartite dal Coordinatore del Gruppo.

Art. 26 - Interventi in ambito extra-comunale.

1. Il Sindaco autorizza, su richiesta dei competenti organi di protezione civile previsti dalla normativa vigente, il gruppo comunale volontario di protezione civile ad effettuare interventi

addestrativi o di emergenza e soccorso in ambito locale, distrettuale, provinciale, regionale, nazionale o extra-nazionale.

TITOLO X

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 27 - Pubblicità del Regolamento.

1. Il presente regolamento sarà tenuto a disposizione del pubblico la sede del Gruppo volontari e pubblicato sul sito internet del Comune di Mira.
2. Copia del presente regolamento è consegnata ai componenti del gruppo comunale volontario di protezione civile, nonché ai nuovi volontari all'atto dell'iscrizione al gruppo.

Art. 28 - Entrata in vigore ed abrogazioni.

1. Il presente regolamento diviene efficace il giorno della pubblicazione all'Albo Pretorio.
2. Le modalità di rinnovo e funzionamento del Consiglio Direttivo previste dal presente regolamento verranno applicate alla naturale scadenza dell'attuale consiglio, fissata per settembre 2016.
3. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il Regolamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 83 del 22 luglio 2003.
4. Con l'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato lo Statuto del Gruppo Comunale dei Volontari di Protezione Civile approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 84 del 22 luglio 2003.